



Accordo con l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021

A.C. 3318

Dossier n° 503 - Schede di lettura
17 novembre 2021

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3318
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021
Iniziativa:	Governativa
Firma dell'Accordo:	Sì
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	4
Date:	
presentazione:	13 ottobre 2021
assegnazione:	28 ottobre 2021
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	1 ^a (Aff. costituzionali), 2 ^a (Giustizia), 5 ^a (Bilancio), 6 ^a (Finanze), 7 ^a (Cultura), 8 ^a (Ambiente), 11 ^a (Lavoro), 13 ^a (Agricoltura)
Oneri finanziari:	Sì

L'**Istituto forestale europeo (IFE)** è stato creato nel 1993 allo scopo di fornire informazioni e ricerche nel campo delle scienze forestali a livello europeo. Nell'ambito di una strategia volta a sviluppare il suo contributo, l'Istituto è stato trasformato in organizzazione internazionale attraverso la stipula della Convenzione adottata nella città finlandese di Joensuu il 28 agosto 2003. La Convenzione è stata ratificata dall'Italia ai sensi della [legge 30 dicembre 2008, n. 219](#).

Attualmente fanno parte dell'Istituto, con sede in Finlandia 29 stati europei e 128 organizzazioni associate e affiliate appartenenti a 40 paesi.

La struttura dell'Istituto è formata da tre organi di governo:

- il **Consiglio**, composto da rappresentanti dei Paesi membri, che si riunisce in sessione ordinaria ogni tre anni, elegge i membri del Comitato direttivo e fornisce un contributo al quadro politico strategico delle attività dell'Istituto;
- il **Comitato direttivo**, composto da otto membri (*l'Italia è rappresentata dal Professor Marco Marchetti, dell'Università del Molise*), stabilisce e aggiorna il quadro generale di ricerca e la strategia dell'Istituto e sovrintende alle attività del segretariato;
- il **Comitato consultivo scientifico (SAB)**, presieduto dalla Professoressa Elena Paoletti dell'Istituto per la protezione sostenibile delle piante del Consiglio nazionale delle ricerche di Firenze, contribuisce alle attività di ricerca e di supporto alle politiche dell'Istituto, riferendo al Comitato direttivo.

Tra le attività di IFE, ci sono quelle di facilitare e stimolare la creazione di reti collegate alle foreste, promuovere la diffusione di informazioni imparziali e pertinenti alle politiche relative alle foreste e alla silvicoltura e sostenere la ricerca forestale e l'uso di informazioni scientificamente valide come base per le politiche forestali.

L'Istituto forestale europeo è finanziato principalmente attraverso progetti europei, come il

programma per la ricerca e l'innovazione **Horizon 2020** della Commissione europea, o mediante contributi concessi da ministeri nazionali e altre istituzioni. La Finlandia è il maggior contributore, in quanto Paese ospitante la sede centrale dell'Istituto. L'Italia ha contribuito in passato con fondi del Corpo forestale dello Stato, fino al suo assorbimento nell'Arma dei carabinieri. Dal 2018, l'Istituto forestale europeo ha stipulato un **accordo di collaborazione permanente** con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che ha portato l'Italia all'ingresso nel relativo **Multi-Donor Trust Fund**, con un contributo di **40.000 euro annui**, stanziati anche per il **triennio 2019-2021**.

L'apertura di una sede dell'Istituto forestale europeo in Italia

La **proposta** di aprire una **sede italiana** è stata sostenuta dalla Direzione generale delle foreste del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf), con l'obiettivo di **rafforzare il ruolo internazionale dell'Italia** in materia di protezione e salvaguardia del patrimonio forestale e boschivo, sui temi legati alla ricerca scientifica e di sostegno alle politiche gestionali di tutela, in complementarità con recenti progetti quali il bosco verticale di Milano e il Congresso mondiale sul verde urbano di Mantova del novembre 2018

Il Mipaaf, d'intesa con il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), ha espresso la propria disponibilità a concedere in comodato d'uso gratuito alcuni locali della sua sede di via Manziana 30, a Roma.

Infine, 16 luglio scorso, è stato firmato ad Helsinki, dall'Ambasciatore d'Italia in Finlandia, Sergio Pagano, e dal Direttore dell'Istituto, Marc Palahí, l'accordo che istituisce l'apertura a Roma di un ufficio dell'IFE.

La strategia dell'Istituto forestale europeo per gli anni 2017-2021 prevede il tema prioritario della «resilienza», con un programma di ricerche sulla capacità delle foreste di fare fronte ai cambiamenti climatici. L'attività della sede dell'Istituto in Italia si concentrerà sul tema delle foreste urbane e intende essere complementare alle attività delle altre organizzazioni internazionali aventi sede a Roma che operano nel campo della gestione sostenibile delle risorse naturali, a partire dalla *Food and Agriculture Organization (FAO)* e *l'International Fund for Agricultural Development (IFAD)*, *International Diversity*.

Contenuto dell'accordo

L'Accordo si compone di diciannove articoli e una breve premessa, che comprendono clausole abitualmente utilizzate per analoghi accordi di sede.

L'**articolo I** contiene le **definizioni** dei termini utilizzati nell'Accordo, intendendo ad esempio come "Ufficio" la sede dell'Istituto in Italia.

L'**articolo II** riguarda la **sede**, cioè i locali messi a disposizione dell'Ufficio dal Governo per il tramite del CREA, di concerto con la Direzione generale delle foreste del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che concede in comodato d'uso gratuito alcuni locali della sua sede di Roma, sita in via Manziana 30 (come indicato nell'allegato), specificando gli aspetti relativi ai costi di manutenzione della struttura ripartendoli in modo che quella ordinaria sia a carico dell'Ufficio IFE e quella straordinaria a carico dello Stato italiano e fa riferimento alla possibilità che il Direttore dell'Ufficio individui spazi aggiuntivi di ingrandimento dello stesso per le sue attività ufficiali, con costi a carico dell'Ufficio medesimo e comunicandolo al Governo.

L'**articolo III** dispone l'**invio della sede**, a cui si può accedere solo con il consenso del Direttore, che è presupposto in caso di calamità naturale, incendio o emergenza. La sede può comunque essere utilizzata solo compatibilmente con le funzioni dell'Istituto.

L'**articolo IV** esplicita gli obblighi di **protezione della sede** da parte delle autorità italiane.

L'**articolo V** dispone la **fornitura di pubblici servizi alla sede** da parte del Governo in modo da permetterle l'espletamento delle sue funzioni.

L'**articolo VI** sull'**Ufficio e i suoi beni** delimita la sfera di immunità dell'Ufficio dalla giurisdizione italiana, salvo i casi di rinuncia da parte del Direttore e tranne i casi specificati nell'articolo stesso.

L'**articolo VII** contiene il riconoscimento della **personalità giuridica** internazionale dell'Istituto da parte del Governo italiano, che quindi può concludere trattati, alienare o acquistare beni mobili o immobili ed essere parte in procedimenti giudiziari.

L'**articolo VIII** regola il diritto dell'Ufficio e del suo personale alla segretezza delle

comunicazioni interne ed esterne, che non sono sottoponibili a censura, intercettazione o interferenza

L'**articolo IX** definisce i diritti dell'Ufficio nella detenzione e nel trasferimento di **risorse finanziarie** (fondi, titoli, valori o valute), che l'Ufficio può acquisire, gestire e trasferire liberamente.

L'**articolo X** stabilisce la disciplina dei **regimi di previdenza sociale** relativamente al personale dell'Ufficio e ai propri familiari che devono essere coperti da un'adeguata assicurazione sanitaria e previdenziale, senza obbligo di contribuzione agli enti previdenziali italiani se non su base volontaria, anche stipulando accordi o intese complementari.

L'**articolo XI** prevede una serie di facilitazioni da parte del Governo italiano nei visti e nei permessi all'accesso, **transito e soggiorno** in Italia per il personale dell'Ufficio e per altri soggetti menzionati nell'Accordo, compresi i familiari e le personalità invitate dall'Istituto, il cui elenco il Direttore comunica al Governo.

Gli articoli XII e XIII riconoscono all'Ufficio (articolo XII) e al suo personale (articolo XIII) una serie di immunità e di privilegi, conformi a quelli concessi da accordi di sede con altre organizzazioni internazionali ospitate in Italia e che non sono fonte di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto costituiscono rinuncia a maggior gettito. In particolare l'**articolo XII** sull'**esenzione dalle tasse** stabilisce che per l'adempimento dei suoi fini costitutivi, l'Ufficio, i suoi beni e le sue operazioni sono esenti da ogni forma di imposta diretta o indiretta, come l'IVA per acquisti importanti, e da dazi, anche sull'acquisto di fino a tre autoveicoli. L'**articolo XIII** prevede che il **personale dell'organizzazione** gode, all'interno e nei confronti della Repubblica Italiana, di una serie di **privilegi e immunità** come quella da procedimenti giudiziari per parole dette o scritte o atti compiuti in veste ufficiale e da ogni forma di detenzione preventiva, salvo il caso di flagranza di reato o di commissione di reato punibile con almeno tre anni di reclusione. Il personale dell'ufficio inoltre gode di esenzione, se non è cittadino italiano o residente permanente, da imposte dirette sui redditi percepiti, è esente (con i familiari) da restrizioni sull'immigrazione, può detenere e trasferire valuta, beni, titoli e beni mobili o immobili ed è esente da dazi e tributi sui propri effetti personali, compreso un autoveicolo. Il Direttore, o un suo facente funzioni, sempre se non cittadini italiani o residenti permanenti, godono dei privilegi, immunità e agevolazione degli ambasciatori. L'organizzazione comunica annualmente l'elenco aggiornato del personale al Governo.

L'**articolo XIV** regola l'**accesso al mercato del lavoro per i familiari** del personale dell'Ufficio che possono svolgere lavoro autonomo o salariato in Italia.

L'**articolo XV** specifica le **finalità dei privilegi e delle immunità** e regola la **collaborazione con le autorità italiane competenti**, ribadendo il dovere dell'Ufficio e del suo personale di rispettare le leggi dello Stato italiano e disciplinando i casi di rinuncia all'immunità per agevolare il corso della giustizia. Il Direttore (e il Comitato direttivo nei confronti del Direttore) hanno infatti il dovere di revocare l'immunità del personale nei casi in cui questa sia di ostacolo al corso della giustizia, con cui l'Ufficio e il personale sono comunque tenuti a collaborare, anche osservando leggi e regolamenti italiani.

L'**articolo XVI** disciplina il riparto di **responsabilità** tra l'Ufficio e il Governo sia a livello internazionale sia in ambito civilistico, tra le parti e nei confronti di terzi, specificando che la responsabilità internazionale derivante dalle attività dell'organizzazione o dei suoi dipendenti in Italia, ricade sull'Istituto e non sul Paese ospitante e che l'organizzazione indennizza il Governo a fronte di perdite o danni da essa (o dal suo personale) causati.

L'**articolo XVII** prevede un **contributo annuale di 500.000 euro** ai costi della struttura da parte del Governo italiano a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo.

L'**articolo XVIII** disciplina la **risoluzione delle controversie** sull'interpretazione o attuazione dell'Accordo, da effettuare tramite negoziazione diretta e consultazioni tra le Parti e specifica che tale Accordo rispetta in diritto internazionale e gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

L'**articolo XIX (disposizioni finali)** disciplina le modalità di entrata in vigore dell'Accordo (alla reciproca informazione dell'espletamento delle procedure previste da parte dei contraenti) e della sua eventuale modifica (su richiesta di una parte e con il consenso scritto di entrambe) o risoluzione (per disdetta consensuale o se è venuta meno la sede in Italia).

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il Disegno di legge A.C. 3318 si compone di 4 articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente la ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.

L'**articolo 3** riguarda le disposizioni finanziarie e stabilisce al **comma 1** che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo XVII dell'Accordo, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il **comma 2** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'**articolo 4** stabilisce l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Disegno di legge è corredato, oltre che dalla relazione, da una relazione tecnica e da un'analisi tecnico-normativa.

In particolare, l'**analisi tecnico normativa** sottolinea l'opportunità dell'apertura della sede in Italia dedicata a studi sul tema delle foreste urbane sia perché il nostro Paese vanta già esperienze di successo che possono essere rafforzate in ambito internazionale; sia per favorire la presenza in Italia di un'organizzazione internazionale in crescita, coerentemente con la linea politica di governo volta a rafforzare la città di Roma quale terzo polo delle Nazioni Unite (dopo New York e Ginevra) e polo internazionale della sicurezza alimentare, puntando anche a evitare possibili trasferimenti all'estero di agenzie multilaterali situate nel nostro Paese.

La **relazione tecnica** precisa che i fondi previsti all'articolo 17 dell'Accordo in esame, pari a 500.000 euro annui, sono da intendersi come contributo omnicomprensivo alle spese di funzionamento e manutenzione ordinaria dei locali messi a disposizione dell'IFE; non sono previsti nuovi oneri né per l'attività di messa a disposizione dei locali, né per spese di manutenzione straordinaria che saranno di pertinenza del CREA, proprietario dei locali. Viene precisato inoltre che le spese per la predisposizione di ulteriori locali individuati dall'IFE, saranno coperti dall'Organizzazione con risorse proprie.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento s'inquadra nell'ambito delle materie (**politica estera e rapporti internazionali dello Stato**) di cui all'art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.